



**COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO**

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI**



IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- La Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento (RLear) del 16 marzo 2011

Articolo 1 Oggetto

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio, così come quelle ad esso delegate dalla legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 2 Occasioni straordinarie /Circostanze urgenti

1. Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, fiere e mercati, manifestazioni musicali, politiche, religiose, sportive e musicali.
2. Sono circostanze urgenti ai sensi dell'articolo 38 cpv. 2 della Legge, in relazioni alle quali il Sindaco e per delega la Polizia comunale, possono concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali e in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'articolo 18 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare pregiudizio economico dell'esercizio pubblico.

Articolo 2 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 3 Spettacolo

Per spettacolo si intende l'esibizione artistica presentata davanti ad un pubblico, in cui l'attività dell'artista rappresenta l'elemento creativo principale della rappresentazione.



Articolo 4 Esibizione musicale

Per esibizione musicale si intende l'insieme di due o più elementi interdipendenti o complementari nel quadro di una rappresentazione musicale.

CAPITOLO III ORARI D'APERTURA

Articolo 5 In generale

1. Gli esercizi pubblici non possono venire aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche se non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.
2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

CAPITOLO IV ORARI DI CHIUSURA

Articolo 6 Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici devono venire chiusi entro le ore 01.00.
2. Gli esercizi pubblici hanno la possibilità di posticipare la chiusura degli esercizi alle ore 02.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi, mentre i locali notturni, nei medesimi giorni, avranno la possibilità di posticipare la chiusura fino alle ore 06.00 dopo segnalazione preventiva al Municipio.
3. Possibilità per l'esercente, di anticipare la chiusura, fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato al Comune, tramite un semplice avviso alla Polizia comunale territorialmente competente.
4. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli articoli 16 cpv. 2 e 3 e 21 cpv. 2 della presente ordinanza.

Articolo 6 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 6 modificato con risoluzione n. 1258 del 20.08.2018 secondo lo scritto del 01.06.2017 della Sezione polizia amministrativa.



CAPITOLO V RISOSO SETTIMANALE, ORARI DI CHISURA PER FERIE

Articolo 7 Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;
2. Eventuali modifiche (di regola per casi eccezionali), devono essere comunicate al Municipio almeno con trenta giorni di anticipo.
3. In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura alla Polizia comunale.

Articolo 8 Facoltà del Municipio

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO VI DEROGHE

Articolo 9 Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento.
Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Articolo 10 Concessione

1. Il Municipio può concedere di volta in volta, deroghe d'orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni consecutivi.
2. Conformemente all'articolo 38 cpv. 2 LesPubb, la Polizia comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

Articolo 10 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.



Articolo 11 Limitazioni

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, carnevale, eccetera), non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

Articolo 11 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 12 Tasse

1. Per il rilascio di deroghe d'orario il Municipio preleva una tassa di franchi 30.00 per ora di deroga, ogni giorno.
2. Sono esentati dall'assoggettamento della precedente tassa le proroghe concesse per feste sociali delle associazioni a scopo ideale del Comune nonché le proroghe generali a tutti gli esercizi pubblici in occasione di feste del Paese.

CAPITOLO VII PERMESSI SPECIALI

Articolo 13 Concessione

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di tre mesi consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie (articolo 30 e seguenti LesPubb).

Le istanze per le deroghe, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato, devono pervenire al Municipio almeno quindici giorni prima del giorno d'inizio della deroga richiesta.

Articolo 13 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 13 modificato con risoluzione n. 1258 del 20.08.2018 secondo lo scritto del 01.06.2017 della Sezione polizia amministrativa.

Articolo 14 Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- ◆ alla presenza sul posto di una persona titolare di un certificato di capacità;
- ◆ alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia almeno di 3'000'000.00 franchi per sinistro;



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

- ◆ al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
- ◆ al rispetto delle norme generali d'ordine pubblico, igieniche, sanitarie e della polizia del fuoco secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

Articolo 14 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 15 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne la modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetti di permesso.

Articolo 16 Tasse

1. Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa da franchi 50.00 a franchi 500.00.
2. Sono esentati dall'assoggettamento della precedente tassa i permessi concessi per feste sociali delle associazioni a scopo ideale del Comune nonché i permessi speciali a tutti gli esercizi pubblici in occasione di feste del Paese.

Articolo 16 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

CAPITOLO VIII BALLO PUBBLICO

Articolo 17 Assoggettamento

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno dieci giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose e sportive o musicali.

Articolo 17 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.

Articolo 18 Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.



CAPITOLO IX APPARECCHI DA GIOCO E MUSICA

Articolo 19 Premessa

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
3. I locali dell'esercizio pubblico devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (esempio: sala giochi). A questo proposito l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Articolo 20 Apparecchi da gioco

1. Il gerente è autorizzato a installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità.
2. E' proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
3. Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni da gioco.
4. Ai minorenni di età inferiore agli anni 14 è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

Articolo 21 Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'articolo 24 cpv. 1, è possibile soltanto entro i limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso di apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 25 settembre 1989 e relativi aggiornamenti e dell'Ordinanza federale sugli stimoli sonori ed i raggi laser del 24 gennaio 1996 con le relative disposizioni cantonali d'attuazione.

Articolo 21 modificato con risoluzione n. 717 del 01.07.1996.



CAPITOLO X TASSE DI CANCELLERIA

Articolo 22 Applicazione

Per gli atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, eccetera) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO XI SANZIONI

Articolo 23 Multa

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da franchi 20.00 a franchi 10'000.00, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 24 Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- ◆ per ottenerli sono state date le dichiarazioni inveritiere;
- ◆ gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.



CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 7 settembre 2018 e annulla ogni altra disposizione precedentemente in vigore.

Articolo 26 Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 15 giorni, entro i quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:**

Luigi Decarli

Giuseppe Allegri

Approvata con risoluzione municipale n. 1258 del 20/08/2018.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 23/08/2018 al 06/09/2018.